

La conoscenza specifica secondo il diritto in materia di prodotti chimici

Versione 2
Stato ottobre 2017



INFOCHIM.ch

Una campagna per un impiego responsabile
dei prodotti chimici nel quotidiano.



LA CONOSCENZA SPECIFICA IN BREVE

1	PREFAZIONE	4
2	INTRODUZIONE	5
3	COMUNICAZIONE DEI PERICOLI	6
3.1	Principi base della comunicazione dei pericoli	6
3.2	Elementi della comunicazione dei pericoli	11
3.3	Etichettatura	12
3.3.1	Pittogrammi di pericolo	13
3.3.2	Fraasi H (indicazioni di pericolo)	15
3.3.3	Fraasi P (indicazioni di sicurezza)	15
3.3.4	Avvertenza	15
3.4	Scheda di dati di sicurezza	16
3.4.1	Comunicazione dei pericoli nella scheda di dati di sicurezza	18
3.5	Istruzioni per l'uso	18
4	OBBLIGHI PER IL COMMERCIO	19
4.1	Introduzione	19
4.2	Divieto di fornitura	23
4.3	Esclusione della vendita al libero servizio	23
4.4	Conservazione	23
4.5	Conoscenza specifica/obbligo di consulenza	23
4.6	Consegna della scheda di dati di sicurezza	24
4.7	Furto, perdita e immissione per errore sul mercato	24
4.8	Persona di contatto per prodotti chimici	24
4.9	Obbligo di ripresa	24
4.10	Vendita a distanza e vendita sui negozi online	24
5	CONOSCENZA SPECIFICA	25
5.1	Colloquio di consulenza	26
5.2	Supervisione	26
6	FONTI D'INFORMAZIONE E CORSI	27
6.1	Registro dei prodotti	27
6.2	Elenco dei prodotti fitosanitari	27
6.3	Siti web	27
6.4	Schede informative	27
6.5	Flyer	27
6.6	Corsi	27
7	LEGISLAZIONE	28
7.1	Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)	28
7.2	Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)	28
7.3	Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)	28
7.4	Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)	28
7.5	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)	28
7.6	Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161)	29
7.7	Conoscenza specifica	29
7.8	Autorizzazioni speciali	29
7.9	Persona di contatto per prodotti chimici	29
7.10	Novità importanti: GHS e il regolamento CLP	30



8	DEFINIZIONI	31
8.1	Sostanze, preparati e miscele pericolosi	31
8.2	Biocidi	31
8.2.1	Articoli trattati	32
8.3	Concimi	32
8.4	Prodotti fitosanitari	32
8.5	Prodotti chimici dei gruppi 1 e 2	32
8.6	Agenti terapeutici e dispositivi medici	33
8.7	Cosmetici	33
8.8	Responsabilità per i prodotti chimici – fabbricante	33
8.9	Riconoscimento dei prodotti legali	34
8.9.1	Prodotti commerciali	34
9	PUBBLICITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI	35
10	OBBLIGHI D'INFORMAZIONE CONCERNENTI GLI OGGETTI CHE CONTENGONO SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC)	36
11	AUTORITÀ	37
11.1	Confederazione	37
11.2	Cantoni	37
12	ATTUAZIONE DELLA CONOSCENZA SPECIFICA – CONSULENZA AGLI UTILIZZATORI	38
12.1	Conoscenze specifiche del prodotto	38
12.2	I sei temi della consulenza estratti dalla scheda di dati di sicurezza	39
12.3	Esempi pratici	40
13	ALLEGATO	44
13.1	Glossario	44
13.2	Raggruppamento per gli obblighi successivi	47
13.3	Raccolta di link	50
13.3.1	A livello nazionale	50
13.3.2	A livello internazionale	51



1 **PREFAZIONE**

Il presente documento fornisce a tutti gli **utilizzatori di prodotti chimici** una panoramica sull'applicazione pratica delle **disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici**. Il documento si rivolge in particolare ai titolari della conoscenza specifica che devono adempiere l'**obbligo di consulenza** nell'ambito del commercio. Vari capitoli possono però essere utili anche per altre categorie che sono confrontate con il diritto in materia di prodotti chimici, dai **titolari di un'autorizzazione speciale** agli **utilizzatori di prodotti chimici** desiderosi di saperne di più sulle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici.

Le considerazioni si riferiscono al nuovo sistema di etichettatura dei prodotti chimici, il **Globally Harmonized System (GHS)**. Il presente opuscolo illustra le basi e gli elementi principali della conoscenza specifica a titolo di ripetizione. Non ha però carattere esaustivo né sostituisce la frequentazione del corso



2 INTRODUZIONE

I prodotti chimici sono presenti ovunque. Ogni giorno entriamo in contatto con loro – attraverso prodotti apparentemente innocui come detersivi, colle, pitture, disinfettanti e via dicendo. Tutti questi prodotti chimici forniscono un prezioso aiuto e senza di essi parecchie operazioni quotidiane sarebbero ben più complicate e faticose. Ma se non sono utilizzati correttamente comportano pericoli per se stessi e per altre persone.

Per far conoscere agli utilizzatori i pericoli che possono risultare dai prodotti chimici si applica un sistema di comunicazione dei pericoli (vedi cap. 3), che comprende:

- da un lato i **pittogrammi di pericolo**, le relative indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza e l'avvertenza visibili direttamente sull'etichetta del prodotto e
- dall'altro la **scheda di dati di sicurezza** con indicazioni dettagliate sul prodotto, che consentono agli utilizzatori professionali di adottare opportune misure di protezione sul lavoro.

Per migliorare la sicurezza sono inoltre prescritti obblighi o limitazioni nell'ambito della vendita (vedi cap. 4):

- **divieto di fornitura** di determinati prodotti chimici **a utilizzatori privati (pubblico)**,
- **obbligo di consulenza** per la fornitura di determinati prodotti,
- **conoscenza specifica** richiesta per adempiere l'obbligo di consulenza,
- **esclusione dal libero servizio (servisol) agli utilizzatori privati**,
- divieto di fornitura alle persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili¹ (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione) per determinati prodotti.

Quale terzo livello di protezione della salute dell'uomo e degli animali nonché dell'ambiente vi è inoltre l'obbligo di possedere un'autorizzazione speciale per l'impiego di alcuni prodotti in determinate attività industriali o professionali:

- **prodotti per la protezione del legno**,
- **prodotti fitosanitari**,
- **antiparassitari**,
- **prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine pubbliche e**
- **prodotti refrigeranti.**²

La formazione «conoscenza specifica» trasmette le nozioni fondamentali sui prodotti chimici, sulla comunicazione dei pericoli, sulla legislazione, sulle fonti di informazioni generali sui prodotti chimici e sull'organizzazione delle autorità. Essa si presta pertanto anche come formazione e informazione per le persone che utilizzano prodotti chimici.

¹ Ha l'esercizio dei diritti civili = capace di discernimento e maggiorenne.
I prodotti chimici non possono essere forniti alla persona in questione nel caso in cui sorgano dei dubbi sulla sua capacità di discernimento, cioè sulla capacità di valutare adeguatamente le conseguenze che la sua attività possa avere su se stesso, sugli altri o sull'ambiente. Nella vita quotidiana, non ci si può aspettare che i venditori verifichino la capacità di discernimento di tutti i clienti a cui forniscono i normali prodotti chimici. Nel caso di prodotti chimici inconsueti, però, è senz'altro opportuno richiedere una spiegazione, per esempio mediante un breve colloquio, riguardo all'uso che se ne intenda fare.

² Per determinate autorizzazioni speciali vi è la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale dell'esperienza professionale, che è equivalente a un'autorizzazione speciale.



3 COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 PRINCIPI BASE DELLA COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

Misure di protezione per l'impiego di prodotti chimici

Un impiego scorretto dei prodotti chimici può comportare lesioni immediate. Particolarmente a rischio sono la pelle, gli occhi, le mucose, le vie respiratorie, l'esofago e lo stomaco. Ma anche un'applicazione che non ha causato lesioni visibili può provocare danni permanenti all'organismo. Con misure di protezione adeguate per l'impiego di prodotti chimici è possibile prevenire lesioni ed evitare danni permanenti.

I pericoli

Inalazione


Situazione: Quando si immettono nell'aria sostanze nocive, compiendo operazioni di levigatura o in genere svolgendo lavori in locali mal aerati senza maschera protettiva, si rischia di inalare prodotti chimici.

Pericoli: L'inalazione di gas, vapori e polveri può essere causa di irritazioni e ustioni alle vie respiratorie e ai polmoni. Inoltre se le sostanze nocive entrano nella circolazione sanguigna subentra il rischio di intossicazione, che può provocare svenimento o disturbi alle vie respiratorie.

Contatto con la pelle

Situazione: Con lo spruzzo di sostanze, l'utilizzo di smacchiatori come la benzina per la pulizia cutanea o svolgendo lavori senza guanti protettivi, la pelle può entrare direttamente in contatto con i prodotti chimici impiegati.

Pericoli: Il contatto con la pelle può provocare irritazioni o lesioni locali alla pelle, allergie da contatto, effetti dannosi in tutto il corpo e danni permanenti.



Pericoli per gli occhi

Situazione: Un prodotto chimico può entrare negli occhi tramite gli spruzzi di sostanze nocive, il contatto con le mani sporche o eseguendo lavori senza occhiali protettivi.

Pericoli: Il contatto con gli occhi può provocare irritazioni locali o lesioni che possono compromettere in modo permanente la vista.

Ingerimento

Situazione: Polveri, liquidi e sostanze possono essere ingerite per esempio mangiando con le mani sporche o bevendo da contenitori destinati a derrate alimentari in cui sono stati travasati prodotti chimici.

Pericoli: L'ingerimento di prodotti chimici può provocare irritazioni locali o corrosione della cavità orale, dell'esofago o dello stomaco. Se le sostanze nocive vengono assorbite e immesse nella circolazione sanguigna, vi è il rischio di intossicazione, che in alcuni casi può avere conseguenze letali. Inoltre non è da sottovalutare il pericolo rappresentato dalle polmoniti chimiche, derivanti dall'ingestione e dal rigetto di prodotti chimici come gli oli per lampade. Solo un piccolo sorso può causare la morte di un bambino.

Protezione adeguata


Chi impiega prodotti chimici prestando attenzione alle indicazioni di pericolosità sull'etichetta e comportandosi conformemente alle raccomandazioni è ben protetto contro gli incidenti. Per una buona protezione completa mettersi:

Occhiali protettivi

Gli occhi sono sempre a stretto contatto con quanto accade e per questo necessitano di una particolare protezione. Si raccomanda pertanto di mettere gli occhiali quando s'impiegano prodotti corrosivi come i detersivi per forni o scarichi domestici, oppure nei lavori di sverniciatura.

Capi d'abbigliamento a maniche lunghe e scarpe chiuse

Proteggere la pelle da polveri e spruzzi, per esempio nell'esecuzione di lavori di pittura e di sverniciatura.



Maschera protettiva

Proteggere i polmoni dai vapori tossici e da polveri e non dimenticare di arieggiare i locali se il prodotto può essere impiegato solo in locali chiusi, per esempio per lavori di levigatura.

Guanti protettivi

Le mani sono particolarmente esposte. Si raccomanda di indossare guanti protettivi, per esempio in caso d'impiego di prodotti corrosivi, come detersivi per forni e scarichi domestici, oppure per lavori di sverniciatura.

Figura 1: Schema rappresentante i pericoli per l'uomo e le diverse misure di protezione. Il sistema di etichettatura ai sensi del GHS comprende inoltre i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente.



Come penetrano nel corpo i veleni e i prodotti chimici? – Introduzione alla tossicologia

I prodotti chimici possono penetrare nel corpo in modi diversi. Vapori o polveri nocivi penetrano rapidamente nel corpo attraverso i polmoni. I liquidi possono essere assorbiti attraverso la pelle o essere ingeriti per errore. Queste sostanze possono causare una reazione immediata o solo dopo lungo tempo, cosicché non si ci si allerta prontamente. Se si conoscono i meccanismi principali, si possono valutare meglio i pericoli che derivano dai prodotti chimici.

Le sostanze corrosive o irritanti agiscono innanzitutto nel punto in cui entrano in contatto con il nostro corpo. Se si lavora in maniera imprudente con sostanze chimiche liquide o solide, gli organi colpiti più frequentemente sono la pelle e gli occhi. I vapori o le polveri inalate possono irritare o corrodere le vie respiratorie. Irritazioni, arrossamenti o infiammazioni in genere scompaiono, mentre le lesioni corrosive possono causare danni permanenti. I prodotti chimici possono anche essere bevuti, soprattutto dai bambini. Gli adulti possono scambiare per derrate alimentari prodotti chimici travasati, il che può causare danni alla cavità orale o al tratto digerente. Molti prodotti chimici possono penetrare le barriere della nostra pelle, dei polmoni o del tratto digerente, riuscendo così ad entrare nel corpo. Questo succede in particolare quando le barriere della pelle sono già compromesse da sollecitazioni meccaniche o sostanze chimiche.

Una volta penetrate nel corpo, le sostanze entrano attraverso sottili capillari nella circolazione sanguigna e si diffondono nel corpo. Possono così danneggiare gravemente organi importanti quali il fegato, il cuore, i reni o il sistema nervoso, ma anche un bambino nel grembo materno.

In alcuni casi questi danni guariscono, in altri permangono o si manifestano addirittura a distanza di anni, come per esempio nel caso del cancro. Mentre alcune sostanze vengono escrete velocemente dal corpo, altre rimangono nella circolazione sanguigna più a lungo e alcune si accumulano nei tessuti corporei. Per questo motivo, anche piccole quantità possono essere dannose se assunte per lunghi periodi.



I prodotti chimici devono avere un effetto, ma proprio questo effetto può rivolgersi contro chi li utilizza se impiegati scorrettamente e senza utilizzare le adeguate misure di protezione. Tuttavia, come può un utilizzatore sapere a quali prodotti deve prestare attenzione? Di che cosa deve tenere conto esattamente? Come proteggersi? Il trasferimento di queste informazioni dal fabbricante all'utilizzatore di un prodotto, cioè la comunicazione dei pericoli e delle misure di protezione, è definito per legge. In caso contrario, il pericolo di incomprensioni e abusi con le relative conseguenze sarebbe troppo grosso.

Per questo motivo, già nelle prime legislazioni sui veleni è stata disciplinata la descrizione dei veleni, cioè la comunicazione delle informazioni riguardanti la pericolosità. I diversi sistemi per la comunicazione delle informazioni sulla pericolosità di un prodotto differiscono molto tra loro sia per quanto riguarda l'intervallo di tempo in cui sono stati in vigore che per la loro diffusione. Così, il sistema delle classi di tossicità in Svizzera è rimasto in vigore dal 1972 al 2005, quello dell'UE dei simboli di pericolo neri su sfondo arancione dal 1968 al 2015. A partire dal 2015, in Europa e in Svizzera si applica il sistema dell'ONU, cioè il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System for the Classification and Labelling of Chemicals).




Figura 2: Lo sviluppo dei diversi sistemi di comunicazione dei pericoli relativi ai prodotti chimici. In Svizzera, la legge sui veleni con le classi di tossicità del 1972 e dal 2005 al 2015 il sistema dell'UE con simboli neri su sfondo arancione. Dal 2015 si applica il nuovo sistema secondo il GHS sia in Europa che in Svizzera (Globally harmonized System).

I sistemi di comunicazione dei pericoli funzionano secondo lo schema:

Determinazione dei pericoli

- ➔ Trasposizione nella comunicazione
- ➔ Trasmissione dell'informazione all'utilizzatore
- ➔ Trasposizione nell'impiego e nelle misure di protezione corrispondenti




Figura 3: Schema della comunicazione dei pericoli: il fabbricante responsabile determina i pericoli e li comunica con i mezzi standardizzati secondo il GHS – cioè attraverso l'etichetta e la scheda di dati di sicurezza– al commercio e infine all'utilizzatore. Quest'ultimo ne tiene in considerazione la pericolosità al momento dell'utilizzo e adotta così le misure di protezione necessarie. SDS: Scheda di dati di sicurezza.




Figura 4: Significato della comunicazione dei pericoli e della sua trasposizione: il fabbricante adempie in questo modo l'obbligo di informazione in merito alla pericolosità del suo prodotto. Ciò gli serve tra l'altro anche come garanzia personale nel caso in cui sia chiamata in causa la responsabilità per danno da prodotti. Nella catena di distribuzione, il commercio adempie le prescrizioni di legge in merito alle disposizioni concernenti la fornitura e all'obbligo di consulenza con le informazioni presenti sul prodotto e nella scheda di dati di sicurezza. In ultima analisi, l'utilizzatore può così adottare le misure di protezione necessarie per se stesso e l'ambiente.



3.2 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

Esistono sostanzialmente tre categorie di pericoli:

- proprietà fisico-chimiche pericolose (p. es. comburente; vedi fig. 6),
- proprietà pericolose per la salute (p. es. estremamente tossico o pericoloso per la salute; vedi fig. 7),
- proprietà pericolose per l'ambiente (p. es. pericoloso per l'ambiente acquatico; vedi fig. 8).

La comunicazione dei pericoli si basa sui seguenti elementi:

- **l'etichetta del prodotto** con i pittogrammi di pericolo («simboli di pericolo») [vedi cap. 3.3.1], le frasi H («indicazioni di pericolo») [vedi cap. 3.3.2], le frasi P («consigli di prudenza») [vedi cap. 3.3.3] e l'avvertenza («attenzione» o «pericolo»),
- la **scheda di dati di sicurezza** [vedi cap. 3.4],
- altre **informazioni sul prodotto** (p. es. scheda tecnica).

I pittogrammi di pericolo, l'avvertenza e le frasi H e P sono riportati sull'involucro del prodotto e assieme costituiscono l'etichettatura (vedi cap. 3.3 e fig. 1). La scheda di dati di sicurezza è un documento separato, che deve essere consegnato a tutti gli utilizzatori professionali che acquistano o utilizzano il prodotto. Anche chi rivende questi prodotti deve quindi disporre delle schede di dati di sicurezza e conoscerne il contenuto.

Controllo autonomo

I prodotti chimici non vengono verificati o autorizzati da parte di un'autorità prima di poter essere immessi sul mercato. Si applica il principio del controllo autonomo: chi, in qualità di fabbricante, immette sul mercato sostanze e preparati /miscele deve garantire che non mettano in pericolo la vita o la salute dell'essere umano o l'ambiente. Solo i biocidi e i prodotti fitosanitari devono essere omologati prima di essere commercializzati. Le autorità verificano in questo modo che non ci siano rischi inutili per le persone e l'ambiente.

Il fabbricante deve:

- valutare sostanze e preparati in base alle loro caratteristiche;
- classificare la loro pericolosità;
- etichettare i prodotti di conseguenza;
- imballarli correttamente;
- compilare una scheda di dati di sicurezza;
- eventualmente elaborare uno scenario d'esposizione (riguarda soprattutto le sostanze);
- eventualmente richiedere un'omologazione come biocida o prodotto fitosanitario;
- eventualmente notificare le nuove sostanze.

La categorizzazione delle proprietà pericolose avviene sulla base del sistema GHS, che nell'UE è stato trasposto come normativa nel regolamento CLP. In Svizzera, a queste disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura dei prodotti chimici si rimanda nell'ordinanza sui prodotti chimici.

Queste disposizioni prevedono diverse possibilità di classificazione per i prodotti chimici. È, quindi, possibile che prodotti di fabbricanti diversi, sebbene abbiano una composizione simile, presentino etichettature diverse perché sono stati classificati con un altro metodo. Per quanto riguarda l'utilizzo, si devono adottare le misure di protezione in base all'etichettatura e alle informazioni presenti nella scheda di dati di sicurezza. Anche tutti gli obblighi giuridici, come le restrizioni concernenti la fornitura, devono essere attuati conformemente all'effettiva etichettatura.



3.3 ETICHETTATURA



Caratterizzazione dei pericoli sull'etichetta

Simboli di pericolo

Simboli disciplinati dalla legge in modo unitario a livello mondiale

Indicazioni di pericolo

Descrizione esatta del pericolo
➔ Consulenza

Consigli di prudenza

Misure di protezione per un utilizzo sicuro
➔ Consulenza

Classe di pericolo

Indicazione che permette di valutare facilmente la gravità del pericolo

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Non utilizzare mai il prodotto per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante

- ➔ Scopo/i d'impiego
- ➔ Consulenza

Istruzioni d'uso

Contiene spesso indicazioni sul dosaggio per un utilizzo conforme alle norme

- ➔ Utilizzo conforme alle norme
- ➔ Consulenza

Ingredienti

Elenco degli ingredienti prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante

Fonte di riferimento per la scheda di dati di sicurezza e altre informazioni sul prodotto

Numero CHZ

Indica che si tratta di un biocida omologato. Il numero CHZ non appare sui prodotti chimici normali

Contenuto effettivo

I prodotti destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione del contenuto effettivo

Figura 5: Gli elementi della comunicazione dei pericoli sull'etichetta di un prodotto. In genere i titoli «Indicazioni di pericolo» e «Consigli di prudenza» sono omessi e vengono riportate direttamente le indicazioni corrispondenti. Le definizioni indicate nella figura sono semplificate. I termini ufficiali sono pittogrammi di pericolo (capitolo 3.3.1) al posto di simboli di pericolo, indicazione di pericolo (frase H) (capitolo 3.3.2), consiglio di prudenza (frase P) (capitolo 3.3.3) e avvertenza (capitolo 3.3.4) al posto di classe di pericolo.



3.3.1 Pittogrammi di pericolo

I pittogrammi di pericolo forniscono una rapida panoramica sui possibili pericoli. Sono indicati i seguenti tre generi di pericoli:

- proprietà fisico-chimiche pericolose (fig. 6),
- proprietà pericolose per la salute (fig. 7),
- proprietà pericolose per l'ambiente (fig.8)






Simboli di pericolo relativi alle proprietà fisico-chimiche pericolose			
Proprietà	Misure di protezione	Esempi di prodotti	
	ESTREMAMENTE INFIAMMABILE Può infiammarsi a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può prendere fuoco anche senza agenti esterni.	Evitare il contatto con fonti di accensione. Tenere a portata di mano estintori adeguati. Rispettare la temperatura di stoccaggio. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	Accendigrill, oli per lampade, bombolette spray, solventi
	COMBURENTE Può provocare incendi o favorirne la propagazione. Siccome in presenza di fiamme libera ossigeno, il comburente può essere spento solo con speciali estintori. È impossibile soffocare la fiamma.	Conservare sempre lontano da materiali infiammabili. Tenere a portata di mano estintori adatti. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	Acqua ossigenata, candeggianti
	ESPLOSIVO Può esplodere a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può provocare esplosioni anche senza agenti esterni.	Può essere utilizzato solo da personale specializzato o formato. In caso di stoccaggio e impiego, monitorare il calore ambiente. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	Nitroglicerina
	GAS SOTTO PRESSIONE Contiene gas compressi, liquefatti o disciolti. Gas inodori o invisibili possono fuoriuscire inavvertitamente. Sotto l'azione del calore o di deformazioni, i contenitori di gas compressi possono esplodere.	Proteggere dall'irraggiamento solare, conservare in un luogo ben ventilato (non in cantina!). Chiudere accuratamente dopo l'uso.	Bombole di propano e butano, bombole di CO ₂ per gasatori d'acqua
	CORROSIVO Può sciogliere determinati materiali (p. es. tessuti, metalli).	Indossare sempre guanti e occhiali durante l'uso. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	Detergenti per il forno, decalcificanti, disgorganti per tubature, detergenti forti, concentrati per la pulizia

Figura 6: I pittogrammi GHS che raffigurano le **proprietà fisico-chimiche pericolose**, e cioè i pericoli d'incendio o di esplosione. Il pittogramma di pericolo «corrosivo» segnala anche la corrosività per i metalli.



Simboli di pericolo relativi alle proprietà pericolose per la salute





Proprietà	Misure di protezione	Esempi di prodotti
 <p>ATTENZIONE PERICOLO Può irritare la pelle, scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all'origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono.</p>	Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare solo la quantità necessaria. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Pastiglie per lavastoviglie, detersivi, candeggina</i>
 <p>CORROSIVO Può provocare gravi lesioni cutanee e danni oculari. Può sciogliere e dissolvere certi tessuti. È nocivo per animali, piante e qualsiasi genere di materiale organico.</p>	Indossare sempre guanti e occhiali durante l'uso. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Detersivi per il forno, decalcificanti, disgorganti per tubature, detersivi forti, concentrati per la pulizia</i>
 <p>PERICOLOSO PER LA SALUTE Può danneggiare determinati organi. Può causare gravi danni acuti o persistenti alla salute, provocare il cancro o alterazioni genetiche, nuocere alla fertilità o allo sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie respiratorie può essere mortale.</p>	Non ingerire, evitare ogni contatto inutile, non trascurare i danni a lungo termine. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Benzina, metanolo, vernici, accendigrill, oli per lampade, certi oli eterici</i>
 <p>ESTREMAMENTE TOSSICO Può provocare gravi intossicazioni o addirittura la morte, anche in piccole quantità.</p>	Manipolare con la massima prudenza. Utilizzare indumenti di protezione adatti, come guanti e maschera. Escludere pericoli per terzi. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Veleno per topi e ratti</i>

Figura 7: I pittogrammi GHS che raffigurano le **proprietà pericolose per la salute**, come ad esempio le proprietà corrosive, tossiche o sensibilizzanti.



Simboli di pericolo relativi alle proprietà pericolose per l'ambiente



Proprietà	Misure di protezione	Esempi di prodotti
 ATTENZIONE PERICOLO Può danneggiare lo strato di ozono.	Utilizzare prodotti alternativi. Utilizzare solo la quantità necessaria. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Bombolette spray con gas propellenti che danneggiano lo strato di ozono (proibite in Svizzera e nell'UE).</i>
 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Può provocare danni acuti o progressivi a organismi acquatici come pesci, insetti acquatici e piante acquatiche, anche a basse concentrazioni.	Osservare le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sull'etichetta nonché le istruzioni per l'uso, attenersi al dosaggio prescritto. Restituire al venditore o smaltire con i rifiuti speciali i prodotti non più necessari o i contenitori con residui (anche minimi).	<i>Antimuffa, spray insetticidi, prodotti chimici per piscine, oli per il motore</i>

Figura 8: I pittogrammi GHS che raffigurano le **proprietà pericolose per l'ambiente**. Il pittogramma «attenzione pericolo» può indicare pericoli di varia natura incluso il pericolo di danneggiare lo strato di ozono, oltre a proprietà pericolose per la salute; le frasi H menzionate precisano il pericolo.

3.3.2 Indicazioni di pericolo (frasi H)

Le frasi H indicano i pericoli rappresentati dai prodotti chimici, ad esempio: «Provoca gravi lesioni oculari» (H318). Esse precisano i pericoli raffigurati dai pittogrammi di pericolo. I numeri delle frasi H non devono necessariamente figurare sull'etichetta del prodotto (possono tuttavia essere riportati facoltativamente). Le frasi H devono essere sempre formulate per esteso nell'etichettatura e corrispondere alla lettera al testo prescritto. Non è quindi sufficiente limitarsi a indicare il numero della frase H sull'etichetta di un prodotto. Sui contenitori di volume inferiore a 125 ml possono essere omesse determinate frasi H. Per maggiori informazioni al riguardo consultare il documento «Vollzugsrichtlinien für die Kennzeichnung diverser Klein- und Spezialpackungen» (www.bag.admin.ch [Temi](#) [Persone&salute](#) [Prodotti chimici](#)).

3.3.3 Indicazioni di sicurezza (frasi P)

Le frasi P sono consigli per l'uso sicuro dei prodotti chimici. Esse forniscono all'utilizzatore indicazioni importanti per l'uso corretto e le misure di protezione da adottare, ad esempio: «Conservare in luogo ben ventilato» (P403). I commenti relativi alla numerazione e all'omissione delle frasi H sui piccoli imballaggi si applicano per analogia anche alle frasi P.

3.3.4 Avvertenza

Nell'etichettatura occorre indicare, mediante l'avvertenza, l'entità del pericolo rappresentato dal prodotto chimico. L'avvertenza serve a dare un'indicazione di massima della pericolosità del prodotto e può essere «pericolo» o «attenzione».



3.4 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Per tutti i prodotti chimici pericolosi, il fabbricante deve mettere a disposizione una scheda di dati di sicurezza³, ad esempio consegnandola al momento della prima fornitura a dettaglianti. La scheda di dati di sicurezza è sempre strutturata in base al seguente schema, comprendente 16 sezioni (sono indicate anche le sottosezioni):

Sezione	Contenuto
1	Identificazione della sostanza o della miscela e della società/azienda
1.1	Identificatore del prodotto
1.2	Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
1.3	Informazioni a proposito del fornitore che fornisce la scheda di dati di sicurezza
1.4	Numero telefonico di emergenza
2	Identificazione dei pericoli
2.1	Classificazione della sostanza o della miscela
2.2	Elementi dell'etichettatura
2.3	Altri pericoli
3	Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1	Sostanze
3.2	Miscele
4	Misure di primo soccorso
4.1	Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2	Principali sintomi ed effetti acuti e ritardati
4.3	Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
5	Misure antincendio
5.1	Mezzi di estinzione
5.2	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
6	Misure in caso di rilascio accidentale
6.1	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2	Precauzioni ambientali
6.3	Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4	Riferimenti ad altre sezioni
7	Manipolazione e immagazzinamento
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3	Usi finali specifici
8	Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1	Parametri di controllo
8.2	Controlli dell'esposizione
9	Proprietà fisiche e chimiche
9.1	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2	Altre informazioni
10	Stabilità e reattività
10.1	Reattività
10.2	Stabilità chimica
10.3	Possibilità di reazioni pericolose
10.4	Condizioni da evitare
10.5	Materiali incompatibili
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi

³ L'obbligo di redigere la scheda di dati di sicurezza si applica a tutti i prodotti chimici pericolosi e ad altri prodotti di cui all'art. 19 OPChim. .



11	Informazioni tossicologiche
11.1	Informazioni sugli effetti tossicologici
12	Informazioni ecologiche
12.1	Tossicità
12.2	Persistenza e degradabilità
12.3	Potenziale di bioaccumulo
12.4	Mobilità nel suolo
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6	Altri effetti avversi
13	Considerazioni sullo smaltimento
13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti
14	Informazioni sul trasporto
14.1	Numero ONU
14.2	Nome di spedizione dell'ONU
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4	Gruppo d'imballaggio
14.5	Pericoli per l'ambiente
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7	Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e il codice IBC
15	Informazioni sulla regolamentazione
15.1	Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.2	Valutazione della sicurezza chimica
16	Altre informazioni

Le informazioni specifiche sul prodotto possono essere lette direttamente nella relativa sezione della scheda di dati di sicurezza. Normalmente, la scheda riporta indicazioni precise sulle misure di protezione: se sull'etichetta figurano le frasi H e P generiche «Nocivo per contatto con la pelle» e «Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso», la sezione 8 «Controllo dell'esposizione/protezione individuale» specifica con quale tipo di guanti lavorare (lattice, nitrile, gomma; resistenza, ecc.). Molti prodotti chimici sono importati e il fabbricante svizzero responsabile non ha sempre la possibilità di inserire nella scheda di dati di sicurezza gli adattamenti necessari per la Svizzera. È pertanto sufficiente che sia redatta una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera.

Nella pagina di copertina figurano pertanto le informazioni sul fabbricante svizzero responsabile o ad esempio su valori limite specifici per la Svizzera. La pagina di copertina deve essere consegnata assieme alla scheda di dati di sicurezza originale, con cui deve formare un'entità unica. La scheda di dati di sicurezza⁴ deve essere trasmessa attivamente («consegnata») dal venditore agli utilizzatori professionali o commerciali. Previa intesa reciproca può anche essere trasmessa elettronicamente. Ciò deve però avvenire sotto forma di link diretto verso la scheda di dati di sicurezza e non di rimando generico a un sito web.

Sul sito web dell'organo di notifica per prodotti chimici www.organodinotifica.admin.ch/sds «Scheda di dati di sicurezza in Svizzera»⁵, che fornisce maggiori dettagli sulla scheda di dati di sicurezza. Nel capitolo 12.3 si trovano degli esempi nei quali è indicato in base a quali criteri dovrebbero essere utilizzate le informazioni della scheda di dati di sicurezza per la consulenza.

⁴ Documento disponibile all'indirizzo www.organodinotificachim.admin.ch/sds

⁵ La scheda di dati di sicurezza in Svizzera si basa sulla revisione totale dell'OPChim in vigore dal 1 dicembre 2015



3.4.1 La comunicazione dei pericoli nella scheda di dati di sicurezza

Indicazioni in merito alla classificazione del prodotto con le classi di pericolo

Indicazione dell'etichetta cioè indicazione degli elementi che sono riportati sul prodotto

Indicazione in merito all'etichettatura del prodotto con indicazione delle frasi H e P

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o del preparato
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS06 teschio e tibie incrociate
Acute Tox. 3 H301 Tossico se ingerito.
Acute Tox. 2 H310 Letale per contatto con la pelle.
Acute Tox. 3 H331 Tossico se inalato.

GHS05 corrosione
Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.2 Elementi dell'etichetta
- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- **Pittogrammi di pericolo**

GHS05 GHS06
- **Avvertenza: Pericolo**
- **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
ACIDO FLUORIDRICO
- **Indicazioni di pericolo**
H301+H331 Tossico se ingerito o inalato.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- **Consigli di prudenza**
P260 Non respirare la nebbia/i vapori.
P280 Indossare indumenti protettivi/proteggere il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire come rifiuto speciale.

- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT: Non applicabile.**
- **vPvB: Non applicabile.**

Figura 9: nella sezione 2 della scheda di dati di sicurezza sono riportate la classificazione (fino al 1.6.2015 dove va figurare anche la classificazione secondo il vecchio sistema) e l'etichettatura.

3.5 ISTRUZIONI PER L'USO

Le istruzioni per l'uso contengono preziose indicazioni sul campo d'applicazione, sull'uso, sul dosaggio e sulle misure di protezione da adottare quando si utilizza il prodotto. Sono quindi una preziosa fonte di informazioni per l'elaborazione delle conoscenze specifiche del prodotto (vedi cap. 12.1).



4 OBBLIGHI PER IL COMMERCIO

4.1 INTRODUZIONE

Nell'ambito del commercio di prodotti chimici devono essere osservate le seguenti prescrizioni (vedi anche la tabella 1):

- **divieto di fornitura** di determinati prodotti chimici **agli utilizzatori privati (gruppo 1)**,
- **obbligo di consulenza** per la fornitura di determinati prodotti,
- **conoscenza specifica** richiesta per adempiere l'obbligo di consulenza,
- **esclusione dalla vendita al libero servizio** agli utilizzatori privati e immagazzinamento in un luogo **non accessibile** alle persone non autorizzate,
- **scheda di dati di sicurezza:** agli utilizzatori professionali e ai commercianti deve essere trasmessa («consegnata») una scheda di dati di sicurezza,
- divieto di fornire prodotti dei gruppi 1 e 2 a **persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili**⁶ (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione),
- **avviso** alla polizia in caso di furto e perdita,
- **notifica ai servizi esecutivi cantonali** in caso di immissione sul mercato per errore,
- **obbligo di ripresa:** i punti vendita devono riprendere gratuitamente piccole quantità di prodotti chimici dagli utilizzatori privati,
- designazione di una **persona di contatto per prodotti chimici**,
- **immagazzinamento/conservazione** corretti dei prodotti chimici pericolosi (**p. es. «Conservare lontano da alimenti»**),
- rispetto delle **prescrizioni concernenti la pubblicità** (vedi cap. 9).

L'obbligo di registrazione è stato abrogato con la quarta revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici al 1° dicembre 2012⁷.

Non tutti questi obblighi e divieti si applicano a tutti prodotti chimici.⁸ Il diritto in materia di prodotti chimici utilizza le seguenti suddivisioni:

Prodotti non pericolosi

I prodotti non pericolosi si distinguono per il fatto che (semplificando) non hanno frasi H.

«Prodotti chimici pericolosi», «sostanze pericolose» e «preparati e miscele pericolosi»

Tutti i prodotti che hanno un pittogramma di pericolo o una frase H. All'interno della suddivisione «sostanze e preparati pericolosi» viene effettuata un'ulteriore suddivisione come segue:

- Gruppo 1 «Divieto di fornitura agli utilizzatori privati»:
Si tratta di prodotti caratterizzati da un'elevata pericolosità che, per questo motivo, possono essere forniti solo agli utilizzatori professionali.
- Gruppo 2 «Esclusione della vendita al libero servizio»
Questi prodotti possono essere forniti agli utilizzatori privati. Superano un determinato potenziale di pericolo o presentano un comportamento imprevedibile, come per esempio lo sviluppo di gas durante la miscelazione con altri prodotti chimici.
- Tutti le altre «sostanze e gli altri preparati pericolosi»

Le definizioni dei due gruppi specifici (gruppo1 e gruppo 2) sono disponibili nel cap. 13.2 Una panoramica grafica dei regolamenti e della suddivisione in gruppi è disponibile nella figura 9, mentre la definizione dei gruppi è riportata nella figura 10.

⁶ Ha l'esercizio dei diritti civili = capace di discernimento e maggiorenne

⁷ La législation sur les produits chimiques ne prescrit certes plus l'obligation de consigner les données des clients. Toutefois, certaines associations recommandent à leurs membres, pour des raisons inhérentes à la responsabilité, de continuer de consigner la remise de produits chimiques des groupes 1 et 2.

⁸ Les interdictions de remise, l'obligation de disposer de connaissances techniques, l'obligation de conseiller et l'interdiction de vente en libre-service ne concernent pas les carburants pour moteur.



Tabella riassuntiva

	Gruppo 1	Gruppo 2	Tutti gli altri prodotti chimici pericolosi	Osservazioni
Nessuna fornitura agli utilizzatori privati	×			Non si applica ai carburanti per motori
Obbligo di consulenza agli utilizzatori professionali e ai commercianti	×			Non si applica ai carburanti per motori
Obbligo di consulenza agli utilizzatori privati		×		Non si applica ai carburanti per motori
Obbligo della conoscenza specifica	× ⁹	×		
Consegna di una scheda di dati di sicurezza (trasmissione / consegna)	×	×	×	Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati a utilizzatori professionali o a commercianti deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza aggiornata. Questo vale per tutti i prodotti chimici pericolosi.
Informare la polizia in caso di furto o perdita	×			
Segnalare alle autorità cantonali i prodotti erroneamente immessi sul mercato	×	×		
Nessuna fornitura al libero servizio agli utilizzatori privati		×		Non si applica ai carburanti per motori

Tabella 1: Panoramica dei regolamenti relativi ai gruppi 1 e 2 conformemente all'art. 61 segg. e all'allegato 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici.

⁹ Solo in caso di fornitura agli utilizzatori professionali finali




Figura 9: Categorie di prodotti chimici



Prescrizioni per la vendita di prodotti chimici

Prodotto caratterizzato con:

Simbolo di pericolo Indicazioni di pericolo (una o più)

	+	Mortale se ingerito oppure Mortale a contatto con la pelle oppure Mortale se inalato
	+	Può provocare alterazioni genetiche oppure Può provocare il cancro (se inalato) oppure Può nuocere alla fertilità/al feto

	+	Tossico se ingerito* oppure Tossico a contatto con la pelle* oppure Tossico se inalato*
	+	Provoca danni agli organi* oppure Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*
	+	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
	+	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (vale solo per contenitori di capienza superiore a 1 kg)
	+	Spontaneamente infiammabile all'aria oppure A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente oppure A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
	+	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria oppure Può formare perossidi esplosivi oppure A contatto con l'acqua libera un gas tossico oppure A contatto con acidi libera un gas tossico oppure A contatto con acidi libera un gas altamente tossico



Tutti gli altri prodotti chimici con uno o più simboli di pericolo.

Prescrizione

Divieto di consegna a privati

- **Obbligo di informazione** sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
- Obbligo di una formazione per la consegna a consumatori finali professionali (acquisizione di **conoscenze specifiche**).
- Consegna di **schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali e commerciali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.

(Gruppo 1 secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

Esclusione della vendita a libero servizio (servisol) a privati

- **Obbligo di informazione** sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
- Obbligo di una formazione per la consegna a privati (acquisizione di **conoscenze specifiche**).
- Consegna di **schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.
- **Obbligo di ripresa**: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità di prodotti dai clienti.

* **Norme particolari**: a differenza degli altri prodotti chimici di questo gruppo, i fitosanitari e i biocidi con queste caratterizzazioni non possono essere consegnati a privati.

(Gruppo 2 secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

Per tutti i prodotti valgono le prescrizioni generali per la consegna di prodotti chimici:

- **Consegna di schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali e commerciali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.
- **Obbligo di ripresa**: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità di prodotti dai clienti.

Figura 10: Prescrizioni per la fornitura di prodotti chimici. Per ragioni di visibilità non è riportato il pittogramma sui pericoli «Esplosivo». Appartiene al gruppo 1; in pratica questi prodotti sono quasi inesistenti. Indicazione relativa ai fuochi d'artificio: nell'UE/SEE questi devono essere etichettati con il pittogramma di pericolo GHS01 «Esplosivo». In Svizzera sono esclusi dalle disposizioni dell'ordinanza sui prodotti chimici concernenti gli obblighi legati alla fornitura. Ciò significa che, nonostante l'etichettatura «Esplosivo», è ancora permesso fornire fuochi d'artificio a utilizzatori privati.



4.2 DIVIETO DI FORNITURA

I prodotti del gruppo 1 non possono essere consegnati agli utilizzatori privati. Ciò vale anche per certi biocidi e prodotti fitosanitari, che in realtà sono classificati nel gruppo 2. I prodotti del gruppo 2 possono essere forniti solo a persone maggiorenni e capaci di discernimento, cioè che hanno l'esercizio dei diritti civili, di cui si può presumere che utilizzeranno tali prodotti senza mettere in pericolo se stessi e altre persone o provocare rischi per l'ambiente.

4.3 ESCLUSIONE DELLA VENDITA AL LIBERO SERVIZIO

I prodotti del gruppo 2 non possono essere venduti al libero servizio agli utilizzatori privati, in altre parole non possono essere tenuti in scaffali da cui i clienti possano prelevarli direttamente.

4.4 CONSERVAZIONE

Le sostanze e le miscele pericolose devono essere conservate lontano da altre merci, in particolare non possono essere conservate nelle immediate vicinanze di alimenti, mangimi o agenti terapeutici. Anche i punti vendita devono rispettare questa regola.

Per i prodotti dei gruppi 1 e 2 occorre garantire che non siano accessibili alle persone non autorizzate.

4.5 CONOSCENZA SPECIFICA / OBBLIGO DI CONSULENZA

Al momento della fornitura di prodotti del gruppo 2 agli utilizzatori privati vige l'obbligo di consulenza. Per adempiere tale obbligo di consulenza bisogna disporre della conoscenza specifica. La conoscenza specifica può essere acquisita frequentando un corso con un esame o conseguendo un diploma professionale riconosciuto. Sotto la supervisione del titolare della conoscenza specifica, anche il resto del personale di vendita può consegnare prodotti del gruppo 2.

La consulenza deve comprendere almeno i seguenti punti:

- 1. Usi previsti**
- 2. Pericoli particolari**
- 3. Manipolazione corretta e misure di protezione**
- 4. Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini**
- 5. Smaltimento corretto**
- 6. Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145**

Al momento della fornitura commerciale di prodotti del gruppo 1 agli utilizzatori professionali e ai commercianti, gli acquirenti devono essere informati espressamente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento corretto. Chi consegna tali prodotti a consumatori finali professionali deve disporre della conoscenza specifica.¹⁰ Il capitolo 5 «Conoscenza specifica» illustra ciò che s'intende per conoscenza specifica.

¹⁰ Gli divieti di fornitura, l'obbligo di conoscenza specifica e di consulenza e l'esclusione della vendita al libero servizio non si applicano ai carburanti per motori.

⁹ Con la quarta revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici, l'obbligo di conoscenza specifica è stato esteso alla fornitura di prodotti del gruppo 1 a consumatori finali professionali. Ciò concretizza la disposizione vigente, secondo cui la scheda di dati di sicurezza deve essere nota e interpretabile per la fornitura di tali sostanze.



4.6 CONSEGNA DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Il venditore deve trasmettere attivamente («consegnare») la scheda di dati di sicurezza agli utilizzatori professionali o ai commercianti. Lo può fare anche elettronicamente ma solo a condizione di fornire il link diretto verso la scheda di dati di sicurezza in questione. Un rimando generico a un sito web con delle schede di dati di sicurezza, tuttavia, non è sufficiente. Su richiesta, la scheda deve tuttavia continuare a essere consegnata su carta. Maggiori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza figurano al capitolo 3.4 «Scheda di dati di sicurezza». La consegna deve avvenire prima o al momento della prima fornitura del prodotto in questione. Mentre in ambito professionale/commerciale la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata spontaneamente, nel commercio al dettaglio la situazione è diversa: in questo caso, l'acquirente professionale/commerciale deve richiedere egli stesso la consegna della scheda di dati di sicurezza, poiché nel commercio al dettaglio non è necessariamente evidente se si tratti di un utilizzatore professionale o di un commerciante. Nota relativa agli utilizzatori privati: costoro non hanno diritto a ricevere una scheda di dati di sicurezza. I pericoli e l'utilizzazione corretta del prodotto dovrebbero essere loro spiegati nel corso del colloquio di consulenza.

4.7 FURTO, PERDITA E IMMISSIONE PER ERRORE SUL MERCATO

In caso di furto o perdita di prodotti del gruppo 1 occorre avvisare immediatamente la polizia. In caso di immissione sul mercato per errore di prodotti dei gruppi 1 o 2 occorre avvisare immediatamente l'autorità cantonale competente. Esempi di immissione sul mercato per errore sono la fornitura al pubblico di prodotti del gruppo 1 al libero servizio, in seguito alla disposizione sbagliata della merce su uno scaffale o uno scambio di prodotti al momento della fornitura.

4.8 PERSONA DI CONTATTO PER PRODOTTI CHIMICI

Le aziende che consegnano prodotti dei gruppi 1 o 2 a titolo commerciale a terzi e hanno l'obbligo di disporre della conoscenza specifica, devono designare una persona di contatto per prodotti chimici e comunicarla spontaneamente all'autorità cantonale competente. La persona di contatto per prodotti chimici funge in primo luogo da interlocutore per l'autorità, e deve avere una visione d'insieme sull'utilizzazione di sostanze e miscele all'interno dell'azienda e conoscere gli obblighi secondo la legislazione sui prodotti chimici.

4.9 OBBLIGO DI RIPRESA

Le aziende sono obbligate a riprendere gratuitamente attraverso i punti vendita piccole quantità di prodotti chimici pericolosi dagli utilizzatori privati e smaltirli in modo corretto (art. 22 LPChim).

4.10 VENDITA A DISTANZA E VENDITA SUI NEGOZI ONLINE

È possibile commercializzare i prodotti per i quali vige l'obbligo di consulenza anche tramite la vendita a distanza o sui negozi online. In questi casi, si applicano le regole generali per la pubblicità (vedi sezione 9). Occorre, tra le altre cose, tenere conto dei seguenti punti:

- I prodotti per i quali vige l'obbligo di consulenza possono essere venduti soltanto a maggiorenni e persone capaci di discernimento. È opportuno adottare dei provvedimenti per controllare questi requisiti, come per esempio la verifica dell'età attraverso la scansione della carta d'identità.
- I punti da discutere durante la consulenza si possono comunicare anche, per esempio, allegando un opuscolo aggiuntivo.

Devono essere rispettate le direttive relative alla persona di contatto e alla formazione per l'acquisizione delle conoscenze specifiche.



5 CONOSCENZA SPECIFICA

La conoscenza specifica è definita nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (vedi cap. 7.7).

Conoscenza specifica = nozioni fondamentali + conoscenze specifiche del prodotto

Le **nozioni fondamentali** comprendono conoscenze delle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e quelle necessarie all'interpretazione dell'etichettatura e delle schede di dati di sicurezza. Possono essere acquisite frequentando un corso o sono già attestate da un diploma professionale riconosciuto.

Le **conoscenze specifiche del prodotto** includono sia informazioni specifiche inerenti ai prodotti in assortimento che quelle relative ai loro pericoli.

Le nozioni fondamentali per la conoscenza specifica possono essere dimostrate superando un esame. Di norma ciò avviene a seguito della frequenza di un corso a tale scopo; è però possibile prepararsi all'esame individualmente per esempio utilizzando il materiale presente su Internet (vedi cap. 13.3). Vi sono inoltre alcuni diplomi professionali riconosciuti, un elenco di questi è pubblicato sul sito Internet dell'organo di notifica (www.organodinotificachim.admin.ch).

Con le nozioni fondamentali, il venditore:

- conosce le disposizioni giuridiche concernenti la vendita di prodotti chimici,
- conosce gli elementi dell'etichettatura (pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo e di sicurezza, ecc. che figurano sull'etichetta del prodotto (vedi cap. 3.3)) e sa spiegarli al cliente,
- è in grado di capire le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza (vedi cap. 3.4) e di spiegarle in modo comprensibile al cliente,
- conosce le fonti d'informazioni pertinenti sui prodotti chimici e sa utilizzarle per elaborare le conoscenze specifiche del prodotto,
- conosce le proprietà essenziali di determinate categorie di prodotti.

Con le nozioni fondamentali il titolare della conoscenza specifica può elaborare autonomamente gli elementi specifici del prodotto necessari per prestare consulenza ai clienti, le cosiddette conoscenze specifiche del prodotto.



5.1 COLLOQUIO DI CONSULENZA

Il colloquio di consulenza con il cliente è condotto sulla base delle conoscenze specifiche del prodotto e comprende i seguenti punti. A questo proposito è necessario tenere presente se si tratta di un utilizzatore professionale (fornitura di prodotti del gruppo 1 a consumatori professionali finali) o di un utilizzatore privato. La profondità e l'ampiezza dell'informazione vanno adeguate di conseguenza.

- **destino** del prodotto (stura scarichi, spray anti vespe, ...),
- **pericoli particolari** che potrebbero risultare dalle proprietà del prodotto chimico (fortemente corrosivo, tossico per l'ambiente, sviluppa calore, ...),
- **uso corretto** del prodotto (**dosaggio, misure di protezione, ecc.**),
- **immagazzinamento** del prodotto (tenere lontano da alimenti, non esporre a forti variazioni di temperatura, tenere in un luogo non accessibile alle persone non autorizzate, ecc.),
- **smaltimento** corretto del prodotto (centro di raccolta, riconsegna in un negozio specializzato, imballaggio vuoto con i rifiuti domestici, ecc.),
- **misure di primo soccorso,**
- **numeri telefonici di emergenza** in caso di incidente (Tox Info Suisse 145 o medico di famiglia).

Per l'obbligo di consulenza vedi capitolo 4.5, per i temi legati al colloquio di consulenza vedi il capitolo 12.2 e per esempi pratici vedi il capitolo 12.3.

5.2 SUPERVISIONE

Tutto il personale di vendita può fornire prodotti chimici dei gruppi 1 o 2 ma solamente sotto la supervisione di un titolare della conoscenza specifica, che è inoltre responsabile della loro formazione.



6 FONTI D'INFORMAZIONE E CORSI

Al capitolo 13.3 è possibile trovare una raccolta di link verso temi specifici.

6.1 REGISTRO DEI PRODOTTI

In Svizzera i prodotti pericolosi devono essere annunciati all'autorità (obbligo di annuncio secondo l'art. 48 segg. OPChim, per le eccezioni vedi art. 54 OPChim). Le informazioni relative a tali prodotti sono in parte accessibili pubblicamente su Internet all'indirizzo www.rpc.admin.ch (registro dei prodotti).

Siccome per le sostanze e le miscele pericolose vige in molti casi l'obbligo di annuncio è facile appurare se un prodotto è sul mercato legalmente. Infatti se il prodotto non figura nel registro dei prodotti, la sua legalità è dubbia. In questo caso chiedete al fornitore perché il prodotto non figura nel registro dei prodotti o prendete contatto con le autorità preposte (vedi cap. 11).

6.2 ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'elenco dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera è consultabile all'indirizzo www.ufag.admin.ch/psm.

6.3 SITI WEB

Su Internet si trovano molteplici informazioni sui prodotti chimici.

Per una ricerca si consiglia di iniziare dai siti www.infochim.ch, www.organodinotificachim.admin.ch e www.chemsuisse.ch.

6.4 SCHEDE INFORMATIVE

Chemsuisse (l'associazione dei servizi cantonali per i prodotti chimici) pubblica una raccolta di schede informative dedicate a vari aspetti dell'applicazione e dell'attuazione del diritto in materia di prodotti chimici. Vedi www.chemsuisse.ch/it/ ➤ schede informative

6.5 FLYER

È disponibile molto materiale informativo sui prodotti chimici e su tematiche specifiche. Una panoramica è reperibile su Internet all'indirizzo www.infochim.ch ➤ Materiale informativo.

6.6 CORSI

Le autorità federali organizzano corsi sul diritto in materia di prodotti chimici.

Informazioni al riguardo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.organodinotificachim.admin.ch ➤ Attualità ➤ Manifestazioni

La formazione «conoscenza specifica» è organizzata da vari operatori privati.

Informazioni sugli organi d'esame riconosciuti dall'UFSP figurano su Internet all'indirizzo www.organodinotificachim.admin.ch ➤ Temi ➤ Obblighi nella fornitura di prodotti chimici ➤ Conoscenze specifiche per la vendita di prodotti chimici.



7 LEGISLAZIONE

Nei seguenti capitoli sono menzionati i principali riferimenti normativi concernenti i prodotti chimici e la conoscenza specifica.

7.1 LEGGE SUI PRODOTTI CHIMICI (LPCHIM, RS 813.1)

La legge federale sui prodotti chimici è la legge quadro concernente i prodotti chimici e disciplina l'utilizzazione di tutti i prodotti chimici, ossia la fabbricazione, l'etichettatura, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il deposito, l'impiego e lo smaltimento. Lo scopo della legge è proteggere la salute umana dagli effetti nocivi dei prodotti chimici.

7.2 ORDINANZA SUI PRODOTTI CHIMICI (OPCHIM, RS 813.11)

L'ordinanza sui prodotti chimici disciplina:

- la **valutazione dei pericoli e dei rischi** per la vita e la salute dell'essere umano nonché per l'ambiente che potrebbero essere cagionati da prodotti chimici,
- le condizioni per l'immissione sul mercato (ossia la vendita, la fornitura e l'importazione) di prodotti chimici,
- gli **obblighi del fabbricante**,
- gli **obblighi delle aziende** che vendono prodotti chimici,
- la **classificazione**, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici,
- l'**utilizzo di prodotti chimici** che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente,
- l'**esecuzione** delle disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici e
- il trattamento di dati sui prodotti chimici da parte delle autorità di esecuzione, ossia le autorità federali o cantonali.

7.3 ORDINANZA SUI BIOCIDI (OBIOC, RS 813.12)

L'ordinanza sui biocidi disciplina:

- l'**immissione sul mercato** (ossia l'omologazione, l'etichettatura, la vendita, la fornitura e l'importazione) di **biocidi** e articoli trattati,
- i principi attivi biocidi autorizzati,
- l'**utilizzo dei biocidi** e
- l'**esecuzione** delle disposizioni giuridiche concernenti i biocidi.

7.4 LEGGE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (LPAMB, RS 814.01)

Lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente è proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. Importanti capisaldi sono i principi di precauzione e di causalità.

7.5 ORDINANZA SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI INERENTI AI PRODOTTI CHIMICI (ORRPCHIM, RS 814.81)

Nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono stabilite limitazioni, divieti e prescrizioni relative all'utilizzazione di determinate sostanze e preparati. Si tratta di:

- divieti e limitazioni relative a determinate sostanze (p. es. mercurio, divieto di fosfati nei detersivi);
- limitazioni relative all'utilizzazione di determinate sostanze pericolose (p. es. autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per la protezione del legno).

Negli allegati si trovano le singole disposizioni relative a limitazioni e divieti. Gli allegati nella parte 1 riguardano le disposizioni per determinate sostanze e gli allegati della parte 2 riguardano le disposizioni per gruppi di preparati e oggetti.



7.6 ORDINANZA SUI PRODOTTI FITOSANITARI (OPF, RS 916.161)

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari ha lo scopo di garantire che i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei a proteggere piante e raccolti e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente. Essa mira inoltre ad assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e animale e per l'ambiente e a migliorare la produzione agricola.

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari disciplina l'omologazione, l'immissione sul mercato, l'uso e il controllo dei prodotti fitosanitari.

7.7 CONOSCENZA SPECIFICA

Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21).

L'ordinanza definisce la conoscenza specifica e stabilisce chi deve disporre di una conoscenza specifica.

7.8 AUTORIZZAZIONI SPECIALI

I riferimenti normativi fondamentali concernenti le autorizzazioni speciali sono gli art. 7-12 ORRPChim. Le autorizzazioni speciali provenienti da Stati dell'UE e dell'AELS sono considerati equivalenti a un'autorizzazione speciale. Per determinate autorizzazioni speciali vi è inoltre la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale dell'esperienza professionale, il che è pure equivalente a un'autorizzazione speciale. In generale, alle autorizzazioni speciali si applica un obbligo di perfezionamento (art. 10 ORRPChim).

Sono richieste autorizzazioni speciali per le seguenti attività:

- impiego di prodotti fitosanitari,
- impiego di antiparassitari mandato per conto di terzi,
- impiego di fumiganti nella lotta antiparassitaria,
- impiego di disinfettanti dell'acqua nelle piscine collettive,
- impiego di prodotti per la protezione del legno e
- utilizzazione di prodotti refrigeranti.

7.9 PERSONA DI CONTATTO PER PRODOTTI CHIMICI

La persona di contatto per prodotti chimici da un lato funge da interlocutore per le autorità e dall'altro è competente per l'utilizzazione dei prodotti chimici conformemente alle prescrizioni. Per questo motivo, nelle aziende e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzati a titolo professionale o commerciale sostanze o miscele pericolose è obbligatorio designare una persona di contatto per prodotti chimici. I riferimenti normativi sono l'art. 25 LPChim, l'art. 59 OPChim e l'ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici (RS 813.113.11). La persona di contatto per prodotti chimici deve essere comunicata spontaneamente alle autorità esecutive cantonali¹¹. Ciò vale in generale

¹¹ Un elenco delle autorità esecutive cantonali figura ad esempio all'indirizzo <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/themen/mensch-gesundheit/chemikalien/organisation-der-chemikaliensicherheit/kantonale-vollzugsbehoerden.html> o all'indirizzo <http://www.chemsuisse.ch>

L'art. 3 dell'ordinanza concernente la persona di contatto per prodotti chimici disciplina quali aziende sono tenute a segnalare di propria iniziativa la persona di contatto e quali no.



7.10 INNOVAZIONI IMPORTANTI: GHS E L'ORDONNANZA CLP

GHS è l'abbreviazione di «Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals», a favore della cui elaborazione si era schierato il vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro. Il sistema internazionale con i nuovi pittogrammi di pericolo mira a unificare la valutazione dei pericoli e l'etichettatura dei prodotti chimici. Il GHS dovrebbe quindi consentire una miglior protezione e semplificazioni nell'ambito del commercio di prodotti chimici in tutto il mondo. Per entrare in vigore nei singoli Paesi, il GHS deve essere recepito nel diritto nazionale.

CLP sta per «Classification Labelling Packaging» (classificazione, etichettatura, imballaggio) ed è l'abbreviazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo regolamento attua il GHS nell'UE. Per la propria attuazione, la Svizzera si basa sul regolamento CLP dell'UE, in modo tale da evitare, nei limiti del possibile, ostacoli al commercio con l'UE/SEE.

Nell'UE il GHS è attuato e introdotto progressivamente mediante il regolamento CLP.

Nell'UE, le sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo il GHS dal 1° dicembre 2010 (in Svizzera dal 1° dicembre 2012) e le miscele¹² dal 1° giugno 2015 (anche in Svizzera).

Le sostanze imballate ed etichettate prima del 1° dicembre 2012 ancora secondo il vecchio sistema (simbolo nero su sfondo arancione) potevano ancora essere fornite a consumatori finali fino al 30 novembre 2014.

Le miscele imballate ed etichettate prima del 1° giugno 2015 ancora secondo il vecchio sistema (simbolo nero su sfondo arancione) potevano ancora essere fornite a consumatori finali fino al 31 maggio 2017.




Figura 11: Termini transitori per l'attuazione del GHS in Svizzera.

¹² Nei testi giuridici svizzeri si utilizza ancora il termine di preparato. Il GHS utilizza invece il termine di miscela. Per motivi di compatibilità con i testi internazionali, qui è utilizzato il termine di miscela.



8 DEFINIZIONI

A seconda della loro natura e del loro impiego i prodotti chimici sottostanno a diversi atti normativi distinti e addirittura in alcuni casi a più atti normativi contemporaneamente. Qui di seguito sono presentati brevemente alcuni tipi importanti di prodotti e le sovrapposizioni con altri settori giuridici.

8.1 SOSTANZE, PREPARATI E MISCELE PERICOLOSI

Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un procedimento di fabbricazione. In pratica sono quindi gli elementi di base della maggior parte dei prodotti chimici. Vi sono però anche sostanze immesse direttamente in commercio quali prodotti chimici, come ad esempio lo spirito da ardere.

Preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze. Nei testi relativi al GHS essi sono detti miscele, mentre nei testi giuridici svizzeri è ancora utilizzato il termine di preparato.

Nel presente documento viene utilizzata la denominazione «prodotto chimico», che riassume i termini ufficiali «sostanze», «preparati» nonché «miscele».

Chi immette sul mercato sostanze o miscele sottostà all'obbligo del controllo autonomo. Ciò significa che dal punto di vista giuridico diventa il fabbricante per la Svizzera, anche se il prodotto è solo importato e fabbricato da un'altra azienda. In qualità di fabbricante deve stabilire la pericolosità del prodotto chimico ed etichettarlo correttamente (vedi anche capitolo 8.8).

Per sostanze, preparati e miscele **pericolose** s'intendono prodotti chimici per i quali nell'ambito del controllo autonomo è stato appurato che soddisfano i criteri per la classificazione e l'etichettatura corrispondenti a pericoli fisici, pericoli per la salute o pericoli per l'ambiente.¹³ In pratica si tratta quindi di prodotti a cui sono attribuiti almeno un pittogramma di pericolo e/o almeno una frase H (indicazioni di pericolo).

8.2 BIOCIDI

I biocidi sono principi attivi e miscele diverse dai prodotti fitosanitari destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo organismi nocivi o a impedire danni da parte di organismi nocivi.

I biocidi sono quindi prodotti come disinfettanti (ad eccezione di quelli soggetti alla legislazione sugli agenti terapeutici), insetticidi, veleni per topi, ecc.

I biocidi sottostanno **all'obbligo di omologazione**. Chi intende immettere sul mercato un biocida deve dapprima ottenerne l'omologazione presso l'autorità competente. L'autorità esamina tra l'altro se nel prodotto sono impiegati principi attivi autorizzati o se il prodotto è efficace per l'uso pubblicizzato.

Una volta ottenuta l'omologazione, il prodotto può essere immesso sul mercato. I biocidi legalmente omologati in Svizzera sono elencati nel registro pubblico dei prodotti chimici all'indirizzo www.rpc.admin.ch. Nel registro è riportato anche il numero di omologazione che deve essere stampato sull'etichetta del prodotto. La Svizzera ha un accordo con l'UE sul riconoscimento reciproco dei biocidi omologati. Tutti i prodotti interessati si trovano parimenti elencati nel registro pubblico dei prodotti. Eccezionalmente, questi prodotti possono recare solo l'indirizzo di un titolare dell'omologazione con sede nell'UE/SEE, a differenza di tutti gli altri prodotti chimici destinati al pubblico e biocidi **pericolosi**, che devono recare l'indirizzo svizzero di un fabbricante/titolare dell'omologazione.

¹³ La definizione esatta di sostanze e preparati pericolosi figura all'art. 3 OPChim.



Le omologazioni si riferiscono sempre direttamente al titolare dell'omologazione e non al prodotto. Ciò significa che può capitare che lo stesso prodotto sia immesso sul mercato da più fabbricanti titolari di omologazioni distinte. È per contro vietato immettere sul mercato un prodotto omologato quale prodotto importato parallelamente senza una propria omologazione.

8.2.1 Articoli trattati

Si definiscono «articoli trattati» i prodotti che sono stati trattati con biocidi o a cui sono stati aggiunti intenzionalmente dei biocidi. Possono essere sostanze, preparati/miscele od oggetti. Esempi tipici sono la biancheria sportiva con agenti batteriostatici che limitano la formazione di odori sgradevoli, i riempitivi per fughe antimuffa, ecc.

Se il prodotto ha, però, una funzione primaria biocida, allora deve essere considerato come tale e omologato di conseguenza; la carta antitarma ne è un tipico esempio. Negli articoli trattati, i principi attivi biocidi devono essere autorizzati per il tipo di prodotto in questione e in molti casi è necessaria l'etichettatura dell'articolo trattato. I clienti hanno il diritto di essere informati sul trattamento biocida applicato agli articoli trattati; l'informazione deve essere fornita loro entro 45 giorni dal distributore responsabile in Svizzera.

Spiegazioni e indicazioni dettagliate riguardanti gli articoli trattati sono disponibili sul sito web dell'organo di notifica dei prodotti chimici all'indirizzo www.organodinotificachim.admin.ch [» Temi](#) [» Obblighi dei fabbricanti dei prodotti chimici](#) [» Omologazione biocidi](#) [» Articoli trattati](#).

8.3 CONCIMI

I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante. A seconda del tipo sono sottoposti a omologazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura. La maggior parte dei tipi di concimi deve inoltre essere classificata ed etichettata conformemente al diritto in materia di prodotti chimici.

8.4 PRODOTTI FITOSANITARI

I prodotti fitosanitari sono principi attivi e miscele destinati a proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, conservare i prodotti vegetali, distruggere piante o parti di piante indesiderate o influenzare una crescita indesiderata dei vegetali.

I prodotti fitosanitari sono sottoposti a omologazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Sul sito web dell'UFAG è possibile accedere all'elenco dei prodotti fitosanitari (www.psm.admin.ch/psm) [» IT \(Lingua\)](#). Anche ai prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni relative alla classificazione e all'etichettatura secondo il diritto in materia di prodotti chimici. Per l'impiego di molti prodotti fitosanitari bisogna disporre di un'autorizzazione speciale o un diploma professionale riconosciuto. Nell'ambito dell'obbligo di diligenza i venditori devono assicurarsi che gli acquirenti soddisfino le condizioni per acquistare tali prodotti fitosanitari.

8.5 PRODOTTI CHIMICI DEI GRUPPI 1 E 2

Per due gruppi di prodotti chimici sono state emanate prescrizioni di utilizzazione particolari. La definizione dei gruppi figura al capitolo 13.2 e le relative prescrizioni di utilizzazione al capitolo 4.



8.6 AGENTI TERAPEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI

Gli agenti terapeutici non sottostanno alla legislazione sui prodotti chimici. Sono tuttavia menzionati nel presente documento poiché nella pratica si verificano spesso dei problemi con le relative disposizioni; inoltre per certi prodotti può risultare difficile distinguere tra l'appartenenza ai prodotti chimici o agli agenti terapeutici.

Occorre prestare particolare attenzione alla pubblicità: infatti non appena su prodotti comuni sono menzionate proprietà terapeutiche, tali prodotti sottostanno automaticamente alla relativa legislazione. Di conseguenza sui prodotti chimici non sono ammesse tali menzioni. Un altro caso che dà adito a problemi frequenti è l'uso di dispositivi medici per scopi generali. Se su un disinfettante che soggiace all'ordinanza relativa ai dispositivi medici (p. es. per la pulizia di strumenti chirurgici) è pubblicizzato per la pulizia di superfici in genere, allora necessita anche di un'omologazione come biocida (cap. 8.2). In caso di dubbio bisogna contattare le autorità.

8.7 COSMETICI

I cosmetici sono sostanze o miscele destinate ad un impiego esterno sul corpo (epidermide, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, ecc) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto o correggere gli odori corporei oppure di proteggerli o mantenerli in buono stato.

Anche per i cosmetici vi sono regolarmente problemi di delimitazione: Per i cosmetici sono consentiti i cosiddetti «secondary claims» con indicazioni concernenti i benefici aggiuntivi di natura biocida. Se questo beneficio è però almeno equivalente o primario, allora tali prodotti devono essere parimenti omologati come biocidi (vedi capitolo 8.2).

8.8 RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI – FABBRICANTE

Sull'etichetta dei prodotti chimici pericolosi forniti al pubblico deve figurare l'indirizzo del fabbricante svizzero. Ciò è previsto dal diritto in materia di prodotti chimici poiché la responsabilità del prodotto spetta al **fabbricante**.

Per quanto riguarda i biocidi, questa responsabilità spetta al titolare dell'omologazione. Le disposizioni riguardanti il fabbricante si applicano per analogia al titolare dell'omologazione. Il fabbricante ai sensi del diritto non corrisponde sempre al produttore. Spesso le aziende fanno sintetizzare i prodotti a terzi, ma dal punto di vista giuridico sono loro i fabbricanti e sono responsabili del prodotto. Anche nell'ambito dell'importazione e della fornitura a terzi, ai sensi del diritto in materia di prodotti chimici l'azienda importatrice è il fabbricante responsabile del prodotto e deve identificarsi indicando sul prodotto il suo indirizzo.

Le aziende che acquistano prodotti chimici pericolosi in Svizzera e li forniscono

- a proprio nome e senza indicare il nome del fabbricante originario,
- con un nome commerciale proprio,
- in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, o
- per un altro impiego rispetto a quello cui erano destinati

diventano a loro volta fabbricanti responsabili e devono indicare il loro indirizzo sul prodotto.

Per i prodotti chimici importati da uno Stato membro dello SEE e non destinati a essere forniti al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona competente per l'immissione sul mercato nello SEE.

Anche per i biocidi con un'autorizzazione di riconoscimento è possibile indicare solo l'indirizzo di un fabbricante con sede nell'UE/SEE (vedi anche cap. 8.2).



8.9 RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI LEGALI

In caso di dubbi sulla legalità di un prodotto chimico è possibile contattare le autorità (vedi cap. 11). Gli elementi che indicano una immissione sul mercato **illegale** sono i seguenti:

- prodotti destinati al pubblico con pittogrammi di pericolo: **nessun indirizzo svizzero** sul prodotto (eccezione: biocidi nell'ambito di un riconoscimento; sul prodotto deve però figurare un numero di omologazione nel formato CH-yyyy-xxxx, dove yyyy indica l'anno di rilascio del riconoscimento),
- il prodotto non figura nel registro pubblico dei prodotti (registro pubblico dei prodotti vedi www.rpc.admin.ch),
- il prodotto presenta menzioni biocide come «tiene lontani gli insetti», «con azione antibatterica» e non è elencato nel registro pubblico dei prodotti (www.rpc.admin.ch) come biocida,
- il prodotto è ancora etichettato con la classe di veleno e la rispettiva striscia colorata. Le classi di veleno sono state abolite nel 2005 e anche i termini di transizione sono scaduti.

Sostanzialmente, per quanto riguarda i prodotti chimici occorre prestare attenzione affinché, anche nel commercio, essi siano offerti e venduti solo per l'impiego o gli impieghi cui sono destinati. A seconda di come viene pubblicizzato, un prodotto può anche sottostare a regolamenti differenti o più approfonditi (vedi anche capitolo 9). Possono essere d'aiuto al riguardo le spiegazioni relative alle delimitazioni come quelle inserite sui siti web di diverse autorità (delimitazioni tra cosmetici, agenti terapeutici, dispositivi medici e biocidi sui siti web di Swissmedic, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e Ufficio federale della sanità pubblica).

8.9.1 Prodotti commerciali

I prodotti commerciali hanno il vantaggio di beneficiare di facilitazioni riguardo agli elementi dell'etichetta e soprattutto non devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze riconoscibili al tatto. Nel commercio, quindi, questi prodotti non possono essere forniti ai privati. Spesso i prodotti commerciali sono caratterizzati come tali dai fabbricanti e/o nella scheda di dati di sicurezza è chiaramente indicato che si tratta di prodotti destinati solo a professionisti e utilizzatori professionali.

In caso di dubbio, si può verificare in base ai criteri relativi alle chiusure di sicurezza per bambini conformemente all'allegato II punto 3.1.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 «regolamento CLP», se il prodotto deve disporre di una chiusura di sicurezza per bambini oppure no.



9 PUBBLICITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI

Vi sono chiare regole da rispettare anche per la pubblicità dei prodotti. Spiegazioni e indicazioni figurano nelle «Istruzioni per l'esecuzione di pubblicità», che possono essere scaricate dal sito web dell'organo di notifica (www.organodinotifica.admin.ch/pubblcita).

Alcuni elementi importanti:

- La pubblicità dei prodotti non deve mai dare l'impressione che essi non siano pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
- La conseguenza della pubblicità può essere l'obbligo di soddisfare requisiti di altre prescrizioni giuridiche. Se ad esempio su un profumo per ambienti sono menzionate proprietà terapeutiche («Allevia il mal di testa»), devono essere soddisfatte le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. Se invece sono riportate indicazioni come «Tiene lontani gli insetti», devono essere soddisfatti i requisiti per i prodotti biocidi.
- Nei cataloghi e nei siti web è obbligatorio menzionare le proprietà pericolose dei prodotti che possono essere ordinati direttamente. Inoltre, devono essere elencati i pittogrammi di pericolo, l'avvertenza e le frasi H. Queste ultime possono essere indicate anche con il numero di frase H, se in una sede centrale sono elencate le frasi H per esteso e questo viene chiaramente indicato.
- Per quanto riguarda i biocidi, in ogni pubblicità devono essere riportate le seguenti affermazioni: «Usare il biocida con prudenza» e «Leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso».



10 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE CONCERNENTI GLI OGGETTI CHE CONTENGONO SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC)

Le autorità tengono un elenco delle sostanze candidate, in cui figurano le sostanze estremamente preoccupanti o SVHC (substances of very high concern). In Svizzera, tale elenco è riportato nell'allegato 3 dell'OPChim.

Vige l'obbligo di fornire informazioni ai destinatari di oggetti contenenti una concentrazione superiore allo 0,1 per cento di qualsiasi sostanza menzionata nell'elenco delle sostanze candidate:

- gli utilizzatori professionali e i commercianti devono essere informati spontaneamente,
- se la concentrazione di tali sostanze in un oggetto supera il valore limite dello 0,1 per cento gli utilizzatori privati devono essere informati entro 45 giorni su richiesta.



11 AUTORITÀ

11.1 CONFEDERAZIONE

A livello federale sono cinque gli uffici che si occupano del diritto in materia di prodotti chimici:

- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per quanto riguarda la protezione della salute umana,
- l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la protezione dell'ambiente,
- la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per la protezione dei lavoratori
- l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per aspetti specifici legati a prodotti fitosanitari, concimi e interessi agronomici,
- l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per gli effetti sulle derrate alimentari e sulla salute degli animali.

Affinché l'industria non debba rivolgersi a ogni Ufficio federale singolarmente, sono stati creati sportelli unici e organi di decisione. Per il settore dei prodotti chimici e dei biocidi, si tratta dell'organo comune di notifica dell'UFSP, dell'UFAM e della SECO. Per il settore dei prodotti fitosanitari è l'organo di omologazione dell'UFAG.




Figura 12: Struttura dell'organizzazione delle autorità federali nel diritto in materia di prodotti chimici (senza la parte relativa ai prodotti fitosanitari). Il lavoro tecnico è svolto negli uffici corrispondenti; l'interlocutore nonché sportello centrale per l'industria è l'organo di notifica per prodotti chimici.

11.2 CANTONI

I servizi cantionali per i prodotti chimici sono gli interlocutori diretti per l'industria e il commercio in caso di domande sull'attuazione del diritto in materia di prodotti chimici. Sono inoltre competenti per l'esecuzione di buona parte della legislazione sui prodotti chimici. La persona di contatto per prodotti chimici deve essere comunicata al servizio cantonale competente per l'esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici.

www.ufsp.admin.ch/chimici ➔ Organizzazione della sicurezza in materia di prodotti chimici in Svizzera ➔ Autorità esecutive cantionali o www.chemsuisse.ch



12 ATTUAZIONE DELLA CONOSCENZA SPECIFICA – CONSULENZA AGLI UTILIZZATORI

12.1 CONOSCENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Per l'attività giornaliera è necessario disporre di conoscenze specifiche del prodotto conseguite nell'ambito della formazione sulla conoscenza specifica (vedi cap. 5). In altre parole, per ogni prodotto occorre raccogliere le informazioni specifiche che consentono di informare sufficientemente i clienti sull'utilizzazione corretta.

Una buona consulenza comprende i seguenti punti:

- | | |
|----------|--|
| 1 | Usi previsti |
| 2 | Pericoli particolari |
| 3 | Manipolazione corretta e misure di protezione |
| 4 | Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini |
| 5 | Smaltimento corretto |
| 6 | Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145 |

Procedura concreta consigliata

1. Stilare un elenco di tutti i prodotti presenti nell'assortimento che fanno parte del gruppo 1 e del gruppo 2 (vedi 13.2). Suddividere i prodotti secondo l'appartenenza al gruppo 2 «Esclusione della vendita a libero servizio e obbligo di consulenza» e al gruppo 1 «Fornitura soltanto a utilizzatori professionali e a commercianti».
2. Assicurarsi che questi prodotti siano conservati in un luogo non accessibile ai clienti («armadio dei veleni», nessuna vendita al libero servizio).
3. In base ai dati disponibili (scheda di dati di sicurezza, etichetta, istruzioni per l'uso, ecc.) redigere per ogni prodotto una sintesi dei punti principali per i quali occorre prestare consulenza ai clienti (conoscenze specifiche del prodotto).
4. Prodotti del gruppo 1: per questi prodotti vigono l'obbligo di consulenza (per gli utilizzatori professionali e i commercianti) e il divieto di vendita agli utilizzatori privati.
5. Istruire tutti i venditori del negozio che vendono prodotti dei gruppi 1 e 2: spiegare il contenuto delle sintesi di cui al punto 3 (conoscenze specifiche del prodotto). Conservarle in modo centralizzato e informare al riguardo tutti gli altri venditori.
6. Conservare gli elenchi dei prodotti pericolosi (prodotti dei gruppi 1 e 2) in un luogo centrale che deve essere conosciuto da tutti i venditori: elenchi di cui ai punti 1 e 4.
7. Esercitare i colloqui di consulenza ai clienti (vedi «Esempi pratici», cap. 12.3).



12.2 I SEI TEMI DELLA CONSULENZA ESTRATTI DALLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Osservazione preliminare: in caso di dubbi concernenti le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza contattare il fabbricante all'indirizzo indicato nella sezione 1 della stessa e chiedere chiarimenti.

Tema	luogo
Usi previsti	
A cosa si presta il prodotto e a cosa no	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 7.3 della scheda di dati di sicurezzaIstruzioni per l'usoScheda tecnica
Altre disposizioni importanti concernenti il prodotto, come divieti spaziali e temporali di utilizzazione, requisiti della formazione, prodotto commerciale (non adatto per la fornitura a privati), ecc.	<ul style="list-style-type: none">Sezione 15 della scheda di dati di sicurezzaIstruzioni per l'usoFoglietto illustrativoInformazione sul prodotto, documentazione pubblicitariaElenco dei prodotti fitosanitari dell'UFAG
Pericoli particolari	
Pittogramma/simbolo di pericolo (indicazione generale dei pericoli)	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni di pericolo (frasi H; ex frasi R): descrizione più precisa dei pericoli	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni di sicurezza (frasi P; ex frasi S): descrizione delle misure di protezione e di precauzione da adottare quando si utilizza il prodotto	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Pericoli per l'ambiente	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 2.3, 6.2 e 14.5 della scheda di dati di sicurezza 14.5
Manipolazione corretta e misure di protezione	
Indicazioni sui dispositivi di protezione concreti (tipo di guanti, protezione delle vie respiratorie, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Sezione 8.2 della scheda di dati di sicurezza
Dosaggio e quantità	<ul style="list-style-type: none">Istruzioni per l'uso
Valori MAK	<ul style="list-style-type: none">Sezione 8.1 della scheda di dati di sicurezza
Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	
Reazioni pericolose a cui prestare attenzione, temperatura di immagazzinamento, contenitori adatti e possibili prodotti di decomposizione (raccomandazione generale: evitare il travaso)	<ul style="list-style-type: none">Sezione 10 della scheda di dati di sicurezza
Situazioni da evitare per l'immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">Sezione 10.4 della scheda di dati di sicurezza
Smaltimento corretto	
Indicazioni di sicurezza (frasi P) con indicazioni generali per lo smaltimento	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni sullo smaltimento e codice OTRif suggerito	<ul style="list-style-type: none">Sezione 13 della scheda di dati di sicurezza
Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145	
Primo soccorso	
Numero telefonico di emergenza	<ul style="list-style-type: none">Sezione 1.4 della scheda di dati di sicurezzaTox Info Suisse, telefonico di emergenza 145
Misure di primo soccorso	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.1 della scheda di dati di sicurezza
Sintomi ed effetti acuti e ritardati	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni per l'assistenza medica e trattamenti speciali	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.3 della scheda di dati di sicurezza
In caso d'incendio	
Prodotti estinguenti adatti e non; indicazioni per la lotta antincendio	<ul style="list-style-type: none">Sezione 5.1 della scheda di dati di sicurezzaSezione 5.3 della scheda di dati di sicurezza
Pericoli particolari del prodotto, come vapori o gas pericolosi	<ul style="list-style-type: none">Sezione 5.2 della scheda di dati di sicurezza
Misure in caso di rilascio accidentale	
Misure precauzionali per le persone e l'ambiente: dispositivi di protezione	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.1 della scheda di dati di sicurezza
Misure di protezione dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.2 della scheda di dati di sicurezza
Misure di ritenzione e pulizia	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.3 della scheda di dati di sicurezza



12.3 ESEMPI PRATICI

Si raccomanda di spiegare al cliente perché è necessaria una consulenza.

Esempio 1: stura scarichi

Il titolare della conoscenza specifica, in base all'etichetta, alla scheda di dati di sicurezza e alle istruzioni per l'uso ha identificato le seguenti proprietà:



Contiene idrossido di potassio, è nocivo se ingerito (H302) e provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari (H314).

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia (P303+P361+P353). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Conservare sotto chiave (P405).

Il prodotto rientra, pertanto, nel gruppo 2 «Esclusione della vendita a libero servizio» (corrosivo e H314) e in caso di fornitura al pubblico è la consulenza è obbligatoria. Per il colloquio di consulenza si raccomanda di considerare quali dei diversi punti siano particolarmente importanti per gli utilizzatori privati e quali per quelli professionali.



Informazioni per il colloquio di consulenza

Punto della consulenza	Informazioni per il cliente	Fonti
I Usi previsti	Detergente alcalino per scarichi. Non usare come decalcificatore (p. es.)	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 15 della scheda di dati di sicurezza (SDS)
II Pericoli particolari	Persone: provoca gravi ustioni alla pelle, agli occhi o all'esofago (☠ bambini!) Materiali: il prodotto è molto corrosivo e può attaccare diversi materiali come p. es. i vestiti. Ambiente: nessun pericolo se diluito.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (pittogrammi di pericolo, frasi H)Sezione 2.3, 10 SDS
III Manipolazione corretta e misure di protezione	Evitare qualsiasi contatto con il prodotto e indossare sempre guanti di protezione di lattice o gomma nitrile nonché occhiali di protezione. Evitare gli spruzzi e assicurare una buona ventilazione (respirazione). Sciacquare accuratamente lo scarico. Non travasare. Non usare in combinazione con altri prodotti onde evitare reazioni pericolose (in particolare con gli acidi). Evitare qualsiasi manipolazione (o procedere con la massima prudenza e adottare misure di protezione adeguate), fintanto che il prodotto si trova nello scarico.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezione 8 (8.1, 8.2) SDSIstruzioni per l'uso
IV Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	Tenere sotto chiave (☠ bambini) Non conservare vicino ad alimenti. Usare i contenitori originali.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezioni 2 e 10 SDS
V Smaltimento corretto	Utilizzare il prodotto completamente e, gettare l'imballaggio vuoto con i rifiuti domestici. Resti: riconsegnarli al punto vendita.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P) (in parte)Sezione 13 SDSIstruzioni per l'uso (in parte)Sezioni 1.4, 4, 5 e 6 SDS
VI Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145	Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati e sciacquare abbondantemente i punti di contatto (pelle, occhi, esofago), in modo da evitare ustioni permanenti. In ogni caso consultare immediatamente un medico e comunicargli che si tratta di un prodotto corrosivo.	



Esempio 2: spray anti vespe 1001 ml

Il titolare della conoscenza specifica, in base all'etichetta, alla scheda di dati di sicurezza e alle istruzioni per l'uso ha identificato le seguenti proprietà:



Principi attivi: 10 g/kg permetrina (m-fenossibenil 3-(2,2-diclorovinile)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato); 10 g/kg tetrametrina

Aerosol altamente infiammabile (H222). Nocivo se ingerito o inalato (H302+H332). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare (P210). Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato (P271). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280).

IN CASO DI INGESTIONE: contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere (P301+P312).

Il prodotto è pericoloso per le acque, spruzzare contro gli insetti per 1 a 2 secondi. Le altre indicazioni richieste per i biocidi concernenti le misure di sicurezza, il primo soccorso, gli effetti collaterali indesiderati, i pericoli per l'ambiente, lo smaltimento e la data di scadenza figurano nelle istruzioni per l'uso e nella scheda di dati di sicurezza.



Il prodotto è omologato come biocida. Numero di omologazione: CHZ XXXX

In caso di dubbi sull'uso rivolgersi a uno specialista (con un'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria).

Il prodotto rientra, pertanto, nel gruppo 2 «Esclusione della vendita a libero servizio» (pericoloso per l'ambiente, H410 e quantità superiore a 1 kg) e in caso di fornitura al pubblico la consulenza è obbligatoria. Per il colloquio di consulenza si raccomanda di considerare quali dei diversi punti siano particolarmente importanti per gli utilizzatori privati e quali per quelli professionali.



Il colloquio di consulenza in breve

Punto della consulenza	Informazioni per il cliente	Fonti
I Usi previsti	Contro insetti volanti. Non applicare sull'uomo, sugli animali (p. es. pulci) o su generi alimentari.	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 15 SDS
II Pericoli particolari	Uomo: può provocare incendi (gas propellenti) e allergie (pelle). Ambiente: tossico per gli organismi acquatici. Difficilmente biodegradabile (effetti di lunga durata). Tossico per i gatti (permetrina).	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (pittogrammi di pericolo, frasi H)Sezioni 2.3 e 10 SDS
III Manipolazione corretta e misure di protezione	In generale: attirare l'attenzione sulle istruzioni per l'uso e sull'etichetta: evitare il contatto con la pelle. Non esporre a calore (sole o automobile calda). Non spruzzare contro fonti di accensione, ad esempio cavi elettrici. Non versare nelle canalizzazioni: pericolo per l'ambiente. Indossare guanti di protezione di lattice o gomma nitrile, occhiali di protezione ermetici e un apparecchio respiratorio con filtro X conformemente alle indicazioni presenti nella scheda di dati di sicurezza. Usare solo all'aperto, non in locali abitabili. Attirare l'attenzione sulla data di scadenza  efficacia. Prudenza in caso di uso di apparecchi elettrici (protezione contro le esplosioni)	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezione 8 (8.1, 8.2) SDSIstruzioni per l'uso
IV Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	Tenere sotto chiave ( bambini!) Non conservare vicino ad alimenti.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezioni 2 e 10 SDS
V Smaltimento corretto	Punto importante a causa del pericolo per l'ambiente: non smaltire con i rifiuti domestici o nelle canalizzazioni, ma riconsegnare al punto di vendita o a un centro di raccolta comunale. Ciò vale anche per l'imballaggio vuoto.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P) (in parte)Sezione 13 SDSIstruzioni per l'uso (in parte)
VI Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145	In caso di rilascio accidentale: arieggiare e non inalare il vapore. Uscire all'aria aperta. Tenere lontano da fonti di accensione. Contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone. Consultare un medico in caso di irritazione cutanea. Occhi: sciacquare abbondantemente tenendo aperta la palpebra. Incendio: spegnere con l'estintore domestico (schiuma, CO ₂). Eliminare le bombolette spray.	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.4, 4, 5 e 6 SDS



13 ALLEGATO

13.1 GLOSSARIO

Avvertenza	L'avvertenza è parte integrante dell'etichetta e significa «attenzione» o «pericolo». In quest'ultimo caso, indica i prodotti con un potenziale di pericolosità più elevato. Nei testi semplificati della campagna d'informazione GHS è utilizzato al riguardo anche il termine «classe di pericolo» (vedi anche capitolo 3.3.4).
Biocida	I biocidi sono destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo, chimicamente o biologicamente, organismi nocivi o a impedire danni da parte di organismi nocivi.
Classe di pericolo	Nelle pubblicazioni semplificate della campagna di informazione GHS il termine «classe di pericolo» è utilizzato al posto dell'espressione ufficiale «avvertenza».
Commerciante	Ogni persona fisica o giuridica che acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce invariati. Per l'importazione di prodotti, vedi alla voce «fabbricante».
Conoscenza specifica	Secondo il diritto in materia di prodotti chimici, ha acquisito una conoscenza specifica chi ha completato un corso per l'acquisizione di conoscenze specifiche e sostenuto un relativo esame, chi ha ottenuto il riconoscimento della propria esperienza lavorativa secondo l'ordinanza sulle conoscenze specifiche (RS 813.131.21) o chi dispone di un titolo professionale riconosciuto (vedi elenco all'indirizzo www.organod-notifica.admin.ch ➤ Them ➤ Conoscenze specifiche per la vendita di prodotti chimici). Questa conoscenza specifica è necessaria per poter fornire i prodotti dei gruppi 1 e 2 agli acquirenti autorizzati.
Fabbricante	Nei testi giuridici svizzeri, con il termine «fabbricante» si indica la persona giuridicamente responsabile per il prodotto chimico in questione. Non sempre si tratta, quindi, di un fabbricante nel senso di responsabile dell'attività industriale, ma il termine indica per esempio anche gli importatori che immettono i prodotti chimici sul mercato in Svizzera. Confronta anche la definizione secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sui prodotti chimici.
Frase H	Indicazione di pericolo (sull'etichetta). Le frasi H sono numerate (p. es. H301), tuttavia sulle etichette la frase H deve essere scritta sempre per esteso. Il numero può essere omissso dall'etichetta; generalmente è incluso nella scheda di dati di sicurezza. Non è permesso modificare il testo predefinito.



Frase P	Consigli di sicurezza (sull'etichetta). Le frasi P sono numerate (p. es. P301), tuttavia sulle etichette la frase H deve essere scritta sempre per esteso. Il numero può essere omesso dall'etichetta; generalmente è incluso nella scheda di dati di sicurezza. Non è permesso modificare il testo predefinito.
GHS	Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)
Indicazione di pericolo	Descrizione dei pericoli che derivano dal prodotto chimico in questione.
Indicazione di sicurezza	Descrivono le misure necessarie per un'utilizzazione sicura dei prodotti chimici. Nel GHS sono denominate anche come frasi P (vedi anche la voce «Frase P»).
LPChim	Legge sui prodotti chimici (RS 813.1)
Miscela	Vedi preparato
OPChim	Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)
Persona di contatto per prodotti chimici	Persona che deve essere designata nelle aziende e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzate a titolo professionale o commerciale sostanze o miscele pericolose. È responsabile dell'utilizzazione corretta e deve essere in grado di fornire informazioni alle autorità esecutive. Deve disporre delle qualifiche professionali e delle competenze aziendali richieste. Il suo nome va comunicato all'autorità esecutiva cantonale competente.
Pittogramma di pericolo	Nel GHS sono così designati i simboli di pericolo. Per visualizzare i pericoli, nel GHS esistono 9 diversi pittogrammi di pericolo.
Preparato	Miscuglio, miscela o soluzione composto di due o più sostanze. Attualmente nei testi giuridici svizzeri è utilizzato questo termine. Nel GHS e nei testi giuridici dell'UE corrisponde al termine di «miscela».
Prodotto chimico	Nel presente documento, per prodotto chimico s'intende normalmente un prodotto realmente esistente, che può essere sia una miscela o un preparato, sia una sostanza.
Pubblico	Vedi utilizzatori privati
Sostanza	Elemento chimico o i suoi composti allo stato naturale o ottenuti mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi necessari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal procedimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione.



Sostanze e preparati pericolosi	Sono considerati pericolosi le sostanze e i preparati che possono mettere in pericolo la vita o la salute in virtù di effetti fisico-chimici o tossici (art. 3 LPChim). All'art. 3 OPChim sono definiti in modo più preciso.
Utilizzatore professionale	Il termine «utilizzatore professionale» è usato nei testi giuridici svizzeri per designare le persone che, nell'esercizio della propria professione utilizzano prodotti chimici.
Utilizzatore privato	Il termine «utilizzatore privato» è usato nei testi giuridici svizzeri per designare il destinatario della fornitura al pubblico, rispettivamente ai privati. Si tratta di un utilizzatore non professionale.






13.2 RAGGRUPPAMENTO PER GLI OBBLIGHI SUCCESSIVI

Le prescrizioni speciali concernenti il commercio di prodotti chimici si limitano a due gruppi con le seguenti caratteristiche (vedi anche allegato 5 OPChim):





Gruppo 1

Etichettatura: In combinazione con:

1.1		<ul style="list-style-type: none">➔ (H300)¹⁴: Mortale se ingerito oppure➔ H310: Mortale a contatto con la pelle oppure➔ H330: Mortale se inalato oppure➔ Combinazioni delle indicazioni di pericolo menzionate sopra
1.2		¹⁵
1.3		<p>Sostanze e preparati di cui all'allegato 1.10 ORRPChim etichettati con:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ H340: Può provocare alterazioni genetiche oppure➔ H350: Può provocare il cancro (se inalato) oppure➔ H360: Può nuocere alla fertilità/al feto

Gruppo 2

Etichettatura: In combinazione con:


2.1		<ul style="list-style-type: none">➔ H301: Tossico se ingerito* oppure➔ H311: Tossico per contatto con la pelle* oppure➔ H331: Tossico se inalato* oppure➔ Combinazioni delle indicazioni di pericolo menzionate sopra
2.2		<ul style="list-style-type: none">➔ H370: Provoca danni agli organi* oppure➔ H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*
2.3		<ul style="list-style-type: none">➔ H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
2.4		<p>Recipienti con una capacità superiore a 1 kg etichettati con:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

¹⁴ Il numero non deve figurare nell'etichettatura (questo si applica alle codifiche delle indicazioni di pericolo menzionate).

¹⁵ Nota riguardante i fuochi d'artificio: nell'UE/SEE devono essere etichettati con il pittogramma di pericolo GHS01 «Esplosivo». In Svizzera, le disposizioni relative agli obblighi nella fornitura che sono contenute nell'ordinanza sui prodotti chimici non riguardano questi prodotti. Ciò significa che i fuochi d'artificio possono ancora essere forniti agli utilizzatori privati nonostante l'etichettatura «Esplosivo» e che non ricadono sotto il divieto di fornitura ai privati che riguarda i prodotti del gruppo 1 secondo il diritto in materia di prodotti chimici.

* I biocidi e i prodotti fitosanitari con queste frasi H non possono essere forniti agli utilizzatori privati (la fornitura al pubblico è esclusa). I biocidi e i prodotti fitosanitari si riconoscono dal numero di omologazione (in caso di dubbio, consultare il registro dei prodotti chimici www.rpc.admin.ch rispettivamente l'elenco dei prodotti fitosanitari www.ufag.admin.ch/psm).



2.5		<ul style="list-style-type: none">→ H250: Spontaneamente infiammabile all'aria oppure→ H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente oppure→ H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
2.6		<ul style="list-style-type: none">→ H230: uò esplodere anche in assenza di aria oppure→ H231: Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata oppure→ EUH019: Può formare perossidi esplosivi oppure→ EUH029: A contatto con l'acqua libera un gas tossico oppure→ EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico oppure→ EUH032: A contatto con acidi libera un gas altamente tossico



Gruppo 1

- **Divieto di fornitura agli utilizzatori privati:** nessuna fornitura agli utilizzatori privati (ad eccezione dei carburanti per motori)
- **Conoscenza specifica** richiesta per la fornitura a consumatori finali professionali
- **Avviso** alla polizia in caso di furto e perdita
- Obbligo di **informare** l'acquirente riguardo alle misure di protezione e allo smaltimento conforme alle prescrizioni

Gruppo 2

- **Esclusione della vendita al libero servizio:** nessuna fornitura al libero servizio
- **Obbligo di consulenza:** gli utilizzatori privati devono essere consigliati, a tal fine è richiesta una formazione dedicata alla conoscenza specifica secondo il diritto in materia di prodotti chimici

Gruppi 1 e 2

- **Consegna della scheda di dati di sicurezza:** agli utilizzatori professionali e ai commercianti deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (come per tutti i prodotti pericolosi)
- Divieto di fornitura a **persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili**¹⁶ (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione)
- **Notifica ai servizi esecutivi cantonali** in caso di immissione sul mercato per errore

¹⁶ Ha l'esercizio dei diritti civili = capace di discernimento e maggiorenne



13.3 RACCOLTA DI LINK

13.3.1 A livello nazionale

Siti web delle autorità

Organo di notifica per prodotti chimici

www.organodnotificachim.admin.ch

Ufficio federale della sanità pubblica

www.ufsp.admin.ch/chimici

Ufficio federale dell'ambiente

www.ufam.admin.ch [»](#) Temi [»](#) Prodotti chimici

Segreteria di Stato dell'economia

www.seco.admin.ch [»](#) Condizioni di lavoro [»](#) Prodotti chimici e lavoro

Schede informative chemsuisse (associazione degli ispettori cantonali dei prodotti chimici)

www.chemsuisse.ch [»](#) Schede informative

Prodotti fitosanitari, sito web dell'Ufficio federale dell'agricoltura

www.ufag.admin.ch [»](#) Produzione sostenibile [»](#) Protezione dei vegetali [»](#) Prodotti fitosanitari

Elenco dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale dell'agricoltura

www.ufag.admin.ch/psm

Conoscenza specifica: preparazione individuale

www.organodnotifica.admin.ch [»](#) Temi [»](#) Conoscenze specifiche per la vendita di prodotti chimici

Raccolta sistematica del diritto federale

www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale.html [»](#) Raccolta sistematica

Valori MAK, Informazioni sui mezzi di protezione, Schede informative

www.suva.ch



13.3.2 A livello internazionale

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua)

www.baua.de (solamente in tedesco)

Bundesamt für Risikobewertung (bfr)

www.bfr.bund.de (solamente in tedesco)

Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

www.dguv.de/ifa (solamente in tedesco ed inglese)

www.dguv.de/ifa/stoffdatenbank

www.gischem.de (solamente in tedesco ed inglese)

Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA

www.echa.europa.eu/

Atti giuridici dell'UE (EUR-LEX)

www.eur-lex.europa.eu

Regolamento CLP dell'UE [regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)]

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272

Das neue Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für Chemikalien nach GHS – kurz erklärt

www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3973.html (solamente in tedesco)